

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“LUI APS”

Titolo I **Costituzione e scopi**

Art. 1 – Denominazione-sede-durata.

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore” o CTS), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “LUI APS”, indicata anche come “Associazione LUI APS”.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Livorno (Italia) in Via Alessandro Pieroni n. 27 – CAP 57123. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Livorno non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera principalmente nel territorio della provincia di Livorno, della Regione Toscana, nel territorio nazionale italiano. L’associazione può operare anche in sede internazionale.
4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia.
5. L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale” e normativa transitoria per le ONLUS.

1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Associazione LUI APS” oppure “Associazione LUI associazione di promozione sociale” oppure “LUI APS”.
2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.
4. Il presente statuto si adegua alla normativa del CTS e, per quanto concerne gli ETS provenienti da ONLUS (ex art. 102 comma 2 lettera A del CTS), si precisa che le modifiche necessarie apportate allo statuto entro il termine di cui all’art. 101 comma 2 CTS sono subordinate all’efficacia di dette modifiche alla decorrenza del termine di cui all’art. 104 comma 2 CTS. La cessazione dell’efficacia delle vecchie clausole